



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo D. Scibetta - **Presidente**

dott. Bruno Conca - **Giudice rel.**

dott. Luca Fuzio - **Giudice**

nel procedimento n. 33/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ENZO VOLPI (C.F. VLPNZE67M30G295L) nato il 30 agosto 1967 in Palosco (BG) [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto ad allegata ai fini del deposito telematico, dall'avvocato [REDACTED]

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dall'epigrafato ricorrente per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente risiede entro il circondario del tribunale adito;



rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza *prima facie* della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, attesa la documentata entità dei debiti scaduti, pari ad oltre un milione di euro e rivenienti, secondo l'indicazione offerta nella relazione dell'OCC, dall'insolvenza dell'impresa di cui il ricorrente si era reso fideiussore;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI) e, in ogni caso, quanto sopra è attestato dall'OCC designato dal debitore;

considerato che, attesa la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore medesimo, non mette conto soffermarsi sul contenuto ed i termini della c.d. "messa a disposizione" di beni ed entrate, cui si fa riferimento in ricorso, posto che la procedura non può che riguardare l'intero patrimonio del ricorrente, anche sotto il profilo dei flussi finanziari attesi, solamente dedotto quanto necessario alle esigenze alimentari del ricorrente stesso e della sua famiglia;

ritenuto che le somme da destinare alla procedure debbano essere determinate in misura non inferiore ad 1/5 del reddito mensilmente disponibile (ritenuta da applicarsi anche ad eventuali tredicesime ed ulteriori mensilità e/o ad ogni altra indennità, premio ed utilità percepita nel triennio di apertura della procedura), salvo eventuale incremento della somma da destinare ai creditori in caso di sopravvenute risorse finanziarie, da ritenersi comunque eccedenti alle esigenze alimentari della famiglia, già quantificate in misura non superiore ai 4/5 del reddito mensilmente disponibile ad oggi;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, fermo restando che, ai fini e nell'ambito della procedura, si liquiderà un solo compenso all'OCC nella persona del gestore della crisi e liquidatore, di là dei criteri di ripartizione fra OCC e singolo professionista designato in ordine alla quota spettante al primo e al secondo, nelle sue diverse funzioni;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ENZO VOLPI** (C.F. VLPNZE67M30G295L) nato il 30 agosto 1967 in Palosco (BG) ed ivi residente;
 - nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca ;
 - nomina liquidatore l'avv. Linda Ara;
 - ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco aggiornato dei creditori;
 - assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
 - dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1/5 del reddito mensile, come meglio precisato in motivazione, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
 - dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
- dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 10.4.2023

Il Giudice Est.
dott. Bruno Conca

Il Presidente
dott. Vincenzo D. Scibetta





TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali e delle esecuzioni forzate

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Bruno Conca	Presidente rel.
dott. Luca Fuzio	Giudice
dott. Maria Magri	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 10.7.2024, ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che con sentenza n. 87/2024 del 10.4.2024 è stata aperta, su istanza del debitore ivi indicato, l'apertura di liquidazione controllata del patrimonio;

dato atto che in essa veniva designato quale liquidatore il legale assisteva il debitore, avv. Linda Ara;

vista l'istanza ex art. 287 cpc volta a segnalare che, in difformità a quanto statuito in sentenza, il professionista designato dal debitore quale liquidatore, sempre nell'ambito del medesimo OCC, non era il difensore, bensì il dott. Carlo Negrinotti;

verificata la fondatezza di quanto dedotto;

considerato il carattere materiale dell'errore, siccome evincibile sulla base della mera lettura del ricorso ed alla luce dell'assunto motivazionale, inteso a recepire, in assenza di elementi di giudizio di contrario segno, la designazione proposta dal debitore;

atteso che il carattere non contenzioso del procedimento vale a consentire la correzione *de plano*;

pqm

visto l'art. 287 cpc;

dispone la correzione della sentenza di cui in motivazione nei termini che precedono;

dà atto, per l'effetto, che liquidatore designato nel procedimento di liquidazione controllata del patrimonio aperta con la indicata sentenza è il dott. Carlo Negrinotti, in luogo del liquidatore già designato, avv. Linda Ara;

dispone l'allegazione del presente decreto alla sentenza *de qua*;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Bergamo, 10/07/2024

Il Presidente est.
dott. Bruno Conca

